

ORIGINALE



PROPOSTA DI LEGGE

N. 400/04

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:
LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE N. 545 DEL 10.12.2012

Oggetto: Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche - Organizzazione del Servizio Idrico Integrato : Istituzione dell'Autorità Idrica Calabrese. Approvazione proposta di legge e trasmissione al Consiglio Regionale.

Proponente Assessore: On. Giuseppe Gentile

Giuseppe 4^A COMM. CONSILIARE

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: Dott. Ing. Giovanni Lagana


IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Giovanni LAGANA 2^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
6	Luigi FEDELE	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.



La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.
Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 54267 del 12.12.12
Classificazione 1.15.1

Il responsabile del procedimento (se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio
Marco Merante
Dott. Ing. Marco Merante

Il dirigente di Settore

Domenico Pallaria
IL DIRIGENTE del SETTORE
Ing. Domenico Pallaria

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo II - Parte III, Sezione III - del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

VISTA la Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del Servizio Idrico Integrato";

VISTO la Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 34, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002";

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2012, n. 47, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002", ed in particolare l'art. 56 che dispone che la Giunta Regionale presenti al Consiglio Regionale una "proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10";

VISTA l'allegata proposta di legge "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche – Organizzazione del Servizio Idrico Integrato: Istituzione dell'Autorità Idrica Calabrese" e la relativa relazione di accompagnamento;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dell'allegata proposta di legge ed alla trasmissione al Consiglio Regionale;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici, On. le Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura dipartimentale, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente;

DELIBERA

- Art. 1) Le premesse, l'allegata proposta di legge "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche – Organizzazione del Servizio Idrico Integrato : Istituzione dell'Autorità Idrica Calabrese", predisposta a norma dell'art. 56 della L.R. n. 47 del 23/12/2011, e la relativa relazione di accompagnamento, sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- Art. 2) Di approvare l'allegata proposta di legge "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche – Organizzazione del Servizio Idrico Integrato : Istituzione dell'Autorità Idrica Calabrese", predisposta a norma dell'art. 56 della L.R. n. 47 del 23/12/2011.
- Art. 3) Di trasmettere l'allegata proposta di legge al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.
- Art. 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, ai sensi della Legge regionale 04/09/2001, n. 19.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 DIC. 2012 al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CANTINO, 11 DIC. 2012
M. RIGENTE



PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO : ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ IDRICA CALABRESE”. RELAZIONE.

Premessa

In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 - che ha previsto la soppressione di tali enti comunque “mantenuti in vita” fino al 31 dicembre 2012 – **la Regione deve provvedere** alla riattribuzione delle funzioni esercitate dagli Enti d’Ambito di cui agli articoli 148 del d.lgs. 152/2006 e previsti dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

In effetti, già con l’art. 47 della L.R. n. 34/2010 veniva stabilito che a decorrere dal **1 luglio 2011** le funzioni dei cessati predetti Enti venissero esercitate, “..senza necessità di atti amministrativi di conferimento..”, dalla Regione Calabria, che subentrava “.. nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d’Ambito”. Venivano quindi nominati n. 5 Commissari liquidatori che, con il supporto delle amministrazioni provinciali, garantissero il “...*prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento..*”. In pratica ai Commissari veniva richiesto di predisporre gli atti connessi al trasferimento delle funzioni nonché di redigere la situazione economica/finanziaria e patrimoniale dell’ATO.

Gli ATO, nella nostra regione, non hanno adempiuto a quella che era la *mission istituzionale*; l’organizzazione del servizio, nell’ambito territoriale di riferimento, non si è concretizzata, sicché non c’era l’impellenza di trasferire alcunché¹. Inoltre, l’altalenarsi di disposizioni legislative e regolamentari **emanate** (a volte anche contraddittorie ed in maniera disorganica!) a livello centrale, le risultanze del Referendum del giugno del 2011, la soppressione del COVIRI e l’attribuzione di nuove competenze all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (D.L. 6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214), le iniziative da parte di quest’ultima intraprese relativamente al metodo tariffario, hanno fatto optare per uno slittamento dell’adempimento di cui al richiamato art. 2, comma 186 bis, della l. 191/2009, in attesa di opportune “schiarite”.

Oggi, a seguito delle intervenute disposizioni legislative, tenuto conto delle criticità rilevate che, di fatto, hanno ingessato il sistema, si è in grado di avanzare una specifica proposta di organizzazione.

¹ Quanto qualche ATO aveva avviato relativamente ad un segmento del ciclo dell’acqua, con contratti “remunerativi” posti in essere non potevano *sic et simpliciter* essere inquadrati quali rapporti giuridici da “trasferire” alla Regione.

Ma può e deve essere, anche, l'occasione giusta per mettere un po' d'ordine nel settore del ciclo dell'acqua (per i vari usi) dove si registra una controproducente frammentazione non più consentita riguardo ad una risorsa in via di esaurimento e, quindi, da salvaguardare per le generazioni future.

La proposta di legge persegue pertanto quale *obiettivo generale* la disciplina del governo delle acque e quale *obiettivo specifico* la regolazione della gestione del S.I.I. con la riattribuzione delle funzioni esercitate dai soppressi Enti d'Ambito.

Riguardo a quest'ultimo aspetto di seguito, e prima dell'esplicitazione della proposta, si riporta il contesto in cui la medesima proposta va inquadrata.

1.0 INQUADRAMENTO

1.1 *Situazione in ordine ai cessati Enti*

Per un quanto più esatto inquadramento giuridico/amministrativo occorre specificare quelle che sono le **funzioni** degli Enti d'Ambito (di seguito ATO) che, fra l'altro, sono sancite (unitamente ai ruoli e funzioni dei vari attori – Stato centrale, Regioni, Enti locali, gestori –) da precise disposizioni legislative.

Le stesse sono specificatamente rinvenibili dall'art. 44 della menzionata Legge Regionale n. 10/97 nonché dagli artt. 7 e segg. della Convenzione costitutiva dell'ATO. Non può sfuggire che l'ATO è un organismo costituito, per l'appunto, con Convenzione ex art. 24 della legge 142/90 (oggi art. 30 del Testo Unico EE.LL.) per l'esercizio di specifiche funzioni². Nella stessa convenzione è, quindi, delineata la "mission istituzionale" a cui va necessariamente ricondotto il trasferimento di che trattasi.

Eppure si registrano, negli anni, "extra funzioni" esercitate in maniera pressoché autonoma dagli ATO, esplicitatisi in attività alcune delle quali con strascichi giuridico/amministrativi a volte di rilevante impatto sul processo organizzativo da perseguire e che costituisce la funzione precipua dell'ATO.

Dette attività, su cui si è massimamente concentrata l'azione degli ATO, sono comunque non inquadrabili nei "rapporti giuridici attivi e passivi" per i quali è richiesto il subentro da parte della Regione. Occorre specificare che tali rapporti comunque devono essere individuati con "*deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito*". Circostanza ancora non verificatasi.

² Essere andati oltre le funzioni sancite nella Convenzione costituisce sicuramente un "ibrido" amministrativo.

1.1.1 *Attività svolta in merito alla "mission istituzionale" ovvero riguardo al processo di organizzazione del Servizio Idrico nell'ambito di riferimento*

Per detta organizzazione è opportuno preliminarmente riferire che secondo il modello sancito dalla più volte richiamata L. R. n. 10/97 si registra in generale :

- un avanzamento nel Sovrambito con una società, la Sorical S.p.a., allo stato in liquidazione, che ha risentito anche della mancata attuazione della stessa legge di riforma nei segmenti a valle della fornitura d'acqua;
- ritardi o, meglio, stallo totale, sia in ordine ai processi di affidamento della gestione al soggetto unico previsto dalle scelte effettuate dagli ATO (rif. agli ATO di CZ, VV e RC), sia in ordine alla piena operatività del soggetto già individuato ed a cui risulta essere già stato affidato il servizio (ATO CS e ATO KR).

C'è da registrare che gli affidamenti disposti dagli ATO di CS e di KR sono risultati coerenti alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali³.

Ritardi e/o evidenti criticità si registrano inoltre nei processi amministrativi inerenti:

- a) il funzionamento dell'ATO : e ciò in applicazione dell'art. 148 del D.Lgv. n. 152/2006 (Codice Ambientale) in ordine ai commi 3 e 4⁴. Non risultando approvati i rendiconti relativi agli esercizi passati, non si ha contezza della correttezza delle poste iscritte a bilancio in termini di residui attivi e passivi;
- b) nella rivisitazione degli strumenti. Su detto aspetto va evidenziata la mancanza di coordinamento, negli anni, da parte della Regione che dopo il 1997 non è più intervenuta con obbligate linee di indirizzo, per esempio anche in ordine al superamento di esistenti sovrapposizioni e/o interferenze (regolamentazione ATO/Sorical e superamento della fase Commissariale); azione prodromica all'attività da esperirsi in ordine ai processi di aggiornamento previsti dall'art. 149 del D.Lgv. n. 152/2006.

In merito alla rivisitazione dei Piani d'Ambito si registrano aggiornamenti riguardo ad alcuni aspetti del medesimo strumento; in particolare, riguardo ai capitoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del citato art. 149.

Per l'ATO di CS la società "Cosenza Acque" con il contributo della Provincia di Cosenza ha elaborato il progetto industriale della società.

³ Come da apposita Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) n. 29 del 9 giugno 2010

⁴ *Comma 3:* " I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono trasmessi all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.

Comma 4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

1.1.2 Attività non strettamente inquadrabili nella "mission istituzionale"

In maniera non esaustiva le attività di che trattasi hanno riguardato (e riguardano per gli strascichi rinvenienti) la "gestione" di problematiche pregresse connesse al ruolo svolto dall'ATO:

1. quale soggetto beneficiario delle risorse finanziarie di cui all'Azione 1.2.A della Misura 1.2 del POR 2000/2006;
2. quale soggetto beneficiario di interventi finanziati con risorse di cui all'Azione 1.2.B della predetta Misura 1.2. ;
3. quale soggetto di coordinamento (provvedimenti concessori, provvisori e definitivi, previo esame delle pratiche, trasferimenti risorse e vigilanza sulle operazioni di monitoraggio) – almeno fino al 2007 - per i soggetti beneficiari delle operazioni finanziate a valere sulle risorse di cui alla predetta Azione 1.2.B e/o FAS di cui ad apposite Delibere CIPE. Operazioni comprese nell'APQ Idrico TAGIRI;
4. quale supporto tecnico/amministrativo all'Ufficio del Commissario Delegato all'emergenza ambientale nel 2006 e nel 2007. Detto Ufficio ha svolto le funzioni di soggetto appaltante ed all'ATO, nello specifico, sono state demandate DD.LL. e sorveglianza nella realizzazione degli interventi;
5. quale supporto alle attività dei gestori (Comuni) per le attività ritenute necessarie per fronteggiare emergenze estive. In detto contesto, la "gestione" dell'anticipazione regionale di cui al comma 28 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 13.06.2008 (finanziaria 2008);

ovvero

quale soggetto subentrante al Commissario Delegato nei contratti stipulati da quest'ultimo con le società aggiudicatrici degli appalti (uno per Provincia) espletati secondo programmi gestionali varati dal medesimo Ufficio (primo semestre 2003). E, quindi, la gestione di dette "pratiche" a partire dal 1 gennaio 2004 con discutibili procedimenti amministrativi intrapresi.

Quest'ultimo è un aspetto che merita particolare menzione per le consistenti ripercussioni. In merito si ritiene opportuno evidenziare che tra i compiti e le funzioni dell'ATO non rientrava sicuramente il subentro in contratti e/o vulture che non attenessero alla *mission istituzionale*. Tra i compiti del Dirigente ATO poi non rientrava sicuramente la facoltà di prorogare *sic et simpliciter* un contratto di servizio quale quello inerente alla gestione degli impianti di depurazione, né la sottoscrizione di alcuna transazione così come è invece è stato rilevato.

Lo stesso ATO non è inquadrato quale soggetto aggiudicatore ai sensi della disciplina vigente in materia di OO.PP. (Codice degli appalti), se non per l'affidamento, non



retribuito dal medesimo, al gestore del ciclo integrato, e solo per effetto della Convenzione costitutiva.

1.2 Criticità

La cosiddetta “legge galli” è, come è noto, una legge di riforma vera : incidendo in un settore di forte rilevanza sociale da organizzare, è chiamata ad una rivoluzione della “cultura” delle popolazioni, motivo principale per cui ha richiesto e richiede del tempo così come richiede del tempo la creazione di un modello che non può essere calato dall’alto perpetrando il subire da parte della Calabria, come più volte è capitato, di modelli figli di realtà non sue. Molti sono tuttora i retaggi “culturali” che accomunano amministratori, chiamati a scelte importanti per l’attuazione della norma, ed amministrati, entrambi “utenti finali” di un servizio che va assolutamente organizzato per essere efficiente.

Ma i quasi venti anni trascorsi dall’emanazione della originaria legge non sono ancora del tutto bastati neanche per l’esatta identificazione delle criticità e, conseguentemente, dei correttivi da proporre. Non è peregrino affermare che alcuni processi organizzativi (da perseguire secondo le disposizioni locali) si stanno concretizzando laddove sono stati “trasformati” assetti preesistenti. Nella maggior parte dei casi, ove non esistono “industrie” preesistenti si stanno solo proponendo dei modelli di organizzazione.

E’ quello che dovevano fare gli ATO in Calabria, regione ove la legge di riforma deve categoricamente essere perseguita, anche e soprattutto perché l’effettiva utilizzazione di quelle che sono le ultime risorse (comunitarie) messe in campo, e necessarie a far fronte alle gravi lacune che ancora si registrano in termini di dotazioni infrastrutturali, è strettamente connessa agli avanzamenti istituzionali nei processi attuativi, in merito ai quali, come si è detto, si registrano consistenti ritardi.

Detti ritardi, che non possono essere attribuiti *sic et simpliciter* agli ATO, si ripercuotono negativamente sulle gestioni attuali nell’intero territorio regionale sia in termini di investimenti e sviluppo dei servizi che di qualità dei servizi stessi, incidendo altresì nel sovrambito (laddove invece si registra un avanzamento istituzionale nell’attuazione della norma). La società regionale ha risentito anche dei mancati introiti per fornitura d’acqua agli attuali gestori (i Comuni) con riflessi sugli investimenti di manutenzione e riefficientamento del complesso acquedottistico di offerta primaria che è così destinato ad un inesorabile degrado funzionale.

Di seguito vengono esplicitate le criticità rivenute negli anni. Partendo da queste può essere individuato un percorso che, di fatto, ispira la Proposta di Legge.

1.2.1 Criticità istituzionali

Il settore dei servizi idrici è caratterizzato da un quadro normativo di riferimento alquanto complesso.

Nel corso degli anni si è registrato un altalenarsi di disposizioni, legislative e regolamentari, emanate a livello centrale (spesso contraddittorie e disorganiche!), proposte ovvero solo annunciate a livello regionale.

Si è registrata altresì, e comunque, un'assoluta mancanza di regia da parte della struttura regionale.

Situazioni che hanno determinato (e per certi versi determina ancora) uno stato di incertezza nell'operare da parte dei soggetti deputati all'organizzazione (ciascuno per le proprie competenze), che è stato foriero di controproducenti sovrapposizioni.

1.2.2 Criticità di sistema

I livelli di servizio da garantire al cittadino utente sono sanciti, nelle misure minime, da prescrizioni normative e regolamentari che fra l'altro fissano dei tempi precisi entro cui assicurarli.

In generale, lo stato delle infrastrutture esistenti nel mezzogiorno d'Italia non consente di rendere un servizio di qualità ai predetti livelli minimi. Si impongono allora consistenti investimenti da realizzare ed una loro immediata concentrazione temporale.

Il peso di tale vincolo (consistenti investimenti in un tempo immediato) risulta assai più gravoso in Calabria ove risulta necessario concentrare ingenti risorse :

- per adempiere alle prescrizioni (temporalmente già da tempo abbondantemente scadute!) di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE e relativa agli agglomerati con numero di abitanti superiore a 15.000 ovvero superiore a 2.000.
- per la necessità di incidere su un aspetto molto importante per l'organizzazione industriale da perseguire e che riguarda l'eliminazione in via prioritaria di inefficienze e carenze infrastrutturali nel servizio di erogazione di acqua potabile: si pensi principalmente all'eliminazione delle perdite, fonti di diseconomie e maggiori costi per gestione.

A prescindere dall'evidenziare le difficoltà attinenti la sfera della sostenibilità dei rilevanti impegni finanziari da definire e da assumere in un settore caratterizzato da una forte regolamentazione per la sua rilevanza sociale, riesce veramente difficile pensare che ci possa essere qualcuno (il gestore a cui affidare il servizio) disponibile (ed obbligato) ad investire in così poco tempo (già ieri!!) ingenti risorse per interventi strutturali che non gli cambiano di una virgola la situazione in ordine ai rientri (nemmeno previsti o prevedibili)⁵.

In situazioni del tutto normali, stante le disposizioni e/o regole vigenti è lecito sostenere che anche in presenza di consistenti risorse pubbliche gli effetti per il gestore in termini finanziari si potranno notare solo dopo otto /dieci anni. Se a ciò si sommano le criticità di sistema locali che attengono sinteticamente

⁵ Un affidamento effettuato oggi comprimerebbe allo zero l'intervallo temporale entro cui ottemperare ai predetti obblighi ovvero gli investimenti sarebbero da realizzare non domani, ma "ieri".

all'**indeterminatezza** nei volumi venduti (e, quindi, delle risorse finanziarie "in gioco" su cui basarsi, specie all'inizio), all'**irrazionalità** nella riscossione, nonché all'**aleatorietà** nella valutazione delle variabili che entrano in gioco nella determinazione dei costi di gestione dei segmenti di competenza, è lecito sostenere la tesi di quanto sia impossibile la definizione, da parte dell'ipotetico gestore (bravo, capace, con know how o pedigree di tutto rispetto), di piani di impresa rispettosi dell'equilibrio economico-finanziario.

Alla specifica realtà calabrese vanno ascritte altresì:

- le aree e/o tematiche di interferenza e/o sovrapposizione tra Sorical (fornitore di acqua all'ingrosso) e gestore d'ATO. Non sono ancora del tutto segnati i confini di dette sovrapposizioni ed emerge, oltre alla necessità di una regolamentazione dei rapporti anche di una correlazione della programmazione relativa al sovrambito con la programmazione degli Ambiti, aspetto imprescindibile per la verifica della sostenibilità della tariffa da parte del cittadino/utente.
- la persistenza del superamento delle gestioni frammentarie (da parte di Sindaci anche di realtà importanti) e commissariali. Le attività del Commissario delegato in particolare hanno lasciato strascichi amministrativi/finanziari non ancora definiti e, quindi, con riflessi sull'organizzazione.

Strascichi non meno indifferenti vanno attribuiti al rapporto Regione/Comuni ante novembre 2004.

Vanno infine considerati gli aspetti relativi all'eccessiva frammentazione dei centri abitati, agevolata dalla tipicità orografica della nostra regione, che rende aleatoria qualsiasi ipotesi di definizione dell'assetto gestionale ed organizzativo del soggetto gestore unico per l'agognata economia di scala.

A latere delle criticità istituzionali e di sistema non vanno infine sottaciuti gli aspetti legati in parte ai cennati retaggi culturali, in parte alle situazioni createsi a seguito dei modelli perpetrati dalla stagione commissariale nel campo della depurazione e dei rifiuti. I Comuni della Calabria sono oggi molto restii a considerare la gestione privatistica quale la forma più congeniale per l'efficientamento del sistema. E' questo un aspetto importante che va tenuto in debita considerazione.

1.3 Iniziative finalizzate a rimuovere le criticità e/o gli ostacoli

In via del tutto generale occorre anzitutto una precisa azione della Regione da sancirsi attraverso l'adempimento di incombenze legislative e mediante appositi atti di indirizzo (cosiddette linee guida) anche e soprattutto per la predisposizione degli strumenti di programmazione previsti⁶.

⁶ Era espressamente previsto dall'art. 11 della legge originaria in ossequio alla quale si era provveduto (Del. G.R. n° 5593 del 27.10.1998).

Contestualmente occorrono delle determinazioni circa l'individuazione di risorse finanziarie o di diversi meccanismi di finanziamento a sostegno delle operazioni infrastrutturali. Ciò anche attraverso un efficace coordinamento con le iniziative intraprese a livello centrale dall'Autorità in ordine a processi di revisione delle "regole" di secondo livello (Metodo tariffario. Convenzione di gestione, ecc.), ovvero dall'Unità di Finanza di Progetto del Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione del MEF) in ordine a forme specifiche di finanziamento alternative.

Rientra altresì nello specifico contesto l'individuazione di eventuali meccanismi di incentivazione finanziaria a sostegno del gestore del servizio idrico integrato, con misure compensatorie in grado di garantire il servizio anche in aree di inefficienza del mercato.

1.3.1 Percorso proposto


Si ritiene che la legge di riforma possa essere perseguita attraverso l'operatività di un soggetto che in maniera unitaria agirà in una configurazione di "appalto temporaneo" di gestione del servizio per un periodo di tempo determinato, nel quale procedere all'analisi ed all'identificazione puntuale *ex ante* dei rischi gestionali e in primo luogo di quelli finanziari, e quindi dei connessi costi del sistema, aspetti, questi ultimi tra le cause principali dell'ingessatura del sistema.

Anche in considerazione degli esiti del referendum del giugno 2011 si ritiene dover porre in essere specifiche azioni al fine di individuare le migliori condizioni per "partire" con un **gestore pubblico** a livello di ambito territoriale ottimale che può restare tale o variare, nella forma, dopo il periodo transitorio. Nel contempo, individuare possibili forme di finanziamento per intervenire sui segmenti di competenza.

Occorre pertanto istituzionalizzare e regolamentare un periodo di transizione nel quale avviare sul campo, oltre alla gestione operativa, un idoneo **PROGETTO CONOSCENZA**. Saranno ricavate ed organizzate a livello centrale tutte le informazioni di natura economica/amministrativa, di natura gestionale (riguardo ad esempio ai costi "storicizzati"), di natura fisica e funzionale circa le relative alle infrastrutture. Le attività previste, (comprendenti anche un piano di ricerca perdite), ed i prodotti (strumenti operativi) che si otterranno renderanno possibile una razionalizzazione ed un miglioramento della qualità del servizio a favore degli utenti determinandone costi operativi effettivi ed entità dei flussi finanziari, nonché lo sviluppo di un efficace Piano d'Impresa.

A livello operativo è opportuno distinguere :

- a) **un transitorio finanziario** : un qualsiasi Comune, oggi, gestisce i segmenti del ciclo dell'acqua di competenza sopportando dei costi (costi operativi di gestione, costo della fornitura d'acqua all'ingrosso, costi di "services" esterni, oneri connessi all'ammortamento dei mutui ecc.) a fronte dei quali emette i "ruoli



dell'acqua" per poi provvedere (*quando?*) ad incassarli. L'indeterminatezza nei volumi venduti e l'irrazionalità nonché l'aleatorietà nella riscossione sono da ritenersi gli aspetti più importanti da approfondire in maniera unitaria per l'organizzazione "industriale" della società.

Occorre pertanto prevedere l'avvio, a livello centrale, - in uno con il censimento delle utenze⁷ e, quindi, con la costruzione di un bilancio idrico affidabile -, di un'attività operativa inerente la gestione amministrativa, e tecnica, dei ruoli dell'acqua, nonché la bollettazione e riscossione.

Tale attività è obbligatoria e propedeutica al trasferimento del rischio commerciale all'impresa. Ciò consentirà di capire in linea di massima l'entità dei flussi finanziari (*quantum e tempistica*) e, quindi, la consistenza di un eventuale progetto finanziario per le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie nonché per finanziare la società.

Alcuni degli aspetti considerati (ad esclusione della riscossione) potrebbero rientrare nella rivisitazione di Sorical in liquidazione.

b) **un transitorio tecnico** : in cui, attraverso specifici progetti di gestione operativa dei segmenti del ciclo dell'acqua, si dovrà mirare all'acquisizione e/o consolidamento delle conoscenze in merito alle variabili di costo oggi ignote (con particolare riguardo alla definizione dello stato delle reti, delle manutenzioni e più specifica definizione degli investimenti da realizzare).

Si dovranno fornire delle modalità operative di gestione prevedendo, ad esempio, l'utilizzo di idonee figure che abbiano esperienze di gestione (nei servizi a rete ovvero nei servizi puntuali) in grado, in detto periodo, di razionalizzare ed ottimizzare i processi gestionali definendone parametri e grandezze per l'eventuale futura internalizzazione del servizio.

In detto periodo si può eventualmente ricorrere al mercato per situazioni particolari che richiedono specifico know how; eventualità che può essere prevista nei riguardi di specifici segmenti e per accertate criticità.

Si pensi ad esempio **alla gestione delle reti idriche** in specifiche realtà (nuclei abitati con consistente numero di abitanti, ad esempio superiore a 10.000 unità⁸) ovvero **alla gestione dei depuratori** in specifiche aree critiche - in quest'ultimo caso anche in virtù delle iniziative assunte dal Dipartimento Ambiente che ha recentemente programmato ingenti risorse al riguardo - per la quale si potrebbe avviare una gestione unitaria di qualità ricorrendo al "percorso unitario per aree omogenee" con l'individuazione di un soggetto con know how che funga da "braccio operativo" del

⁷ Attività che comunque la Regione ha deciso di "finanziare" con risorse POR (2007/2013)

⁸ Tanto per fare un esempio: il Comune di Cosenza e gli ulteriori 14 Comuni (sui 155 totali della Provincia di Cosenza), caratterizzati dal presentare un numero di abitanti compreso superiore a 10.000 unità, ove si concentra quasi l'80 % della domanda idrica.

gestore provvisorio ed a cui può esser chiesto un intervento finanziario per sopperire a deficienze impiantistiche.

LS

2.0 ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Si vuole disciplinare il governo delle acque, come risorsa primaria, in ordine (**art.1**):

- a. alla programmazione unitaria per i vari usi;
- b. alla gestione delle medesime per i vari usi, con particolare riguardo alle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo;

ed in detto ambito

- c. alla regolazione della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII)

Per questo viene all'uopo prevista una modifica all'ordinamento delle strutture della Giunta regionale che ridisegni un Settore, nell'ambito del Dipartimento LL.PP., inglobante i servizi aventi responsabilità in ordine alla programmazione sull'uso delle risorse idriche ed al governo della gestione delle stesse⁹

Vengono pertanto specificate le competenze dei soggetti istituzionali (**art. 2**).

Per quanto concerne i compiti della Regione (ridefiniti in relazione al nuovo assetto delle funzioni e competenze, così come delineate dal d.lgs. 152/2006, dal d.l. 70/2011, nonché dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale) vengono introdotti i concetti di **Piano unitario delle Acque**, di **organizzazione del servizio di gestione** delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo, di **regolazione del Servizio Idrico Integrato** che è da organizzarsi secondo quanto riportato al successivo Titolo II.

Al Capo II "Organizzazione dei servizi per i vari usi" vengono delineati:

- i Principi generali per l'organizzazione dei servizi per i vari usi (**art. 3**). In detto contesto e con particolare riferimento al servizio idrico ad uso civile, viene ribadito il ruolo di Sorical con degli aggiustamenti necessari al processo intrapreso di razionalizzazione e ottimizzazione della risorsa idrica nonché al superamento di criticità nei rapporti fornitore d'acqua all'ingrosso/gestore del servizio a valle (Ad esempio, fonti di approvvigionamento comunali a Sorical e serbatoi a servizio delle reti distributive da Sorical ai gestori). Sempre in detto contesto viene prevista la gestione degli invasi in capo ad una **Società regionale di interesse pubblico** (**art. 7**). Ciò a rimarcare il concetto che l'acqua è pubblica ed il costo viene determinato dal pubblico. Il costo dell'acqua qualunque sia la fonte (diga, sorgente, pozzo, traversa fluviale, ecc.) sarà determinato dalla politica. Ovviamente al costo grezzo va aggiunto il costo delle manutenzioni delle infrastrutture.

⁹ Attuali servizi di cui ai dipartimenti LL.PP., Agricoltura, Energia, Industria, nonché l'Autorità di Bacino (ABR) per le specifiche funzioni.

- i Principi generali di disciplina dei servizi (**art. 4**) ;
- gli strumenti e le attività di monitoraggio (**artt. 5 e 6**)

Nel Titolo II “Disposizioni per l’organizzazione del S.I.I.” viene disciplinato il servizio idrico integrato.

Oltre a istituire l’ambito unico regionale – fra l’altro già fatto con precedente disposizione legislativa (art. 47 L.R. 34/2010) – viene istituita l’**Autorità Idrica calabrese**, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile (**art. 8**).

In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, **le funzioni esercitate dai cessati Enti d’ambito sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente tramite l’autorità idrica calabrese**, ente rappresentativo di tutti i comuni dell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Poiché il termine per la soppressione degli Enti d’ambito di cui all’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009, risulta prorogato al 31 dicembre 2012 è necessario che la riattribuzione delle relative competenze operi a partire dal 1° gennaio 2013 (**art. 9**) ;

Al fine di garantire la rappresentatività dei comuni all’interno dell’autorità idrica, gli organi di tali enti sono composti da sindaci dei comuni appartenenti all’ambito, ad eccezione del direttore generale e del revisore unico dei conti, che hanno competenza di natura tecnica e gestionale e che, pertanto, vengono nominati in considerazione delle professionalità necessarie.

La rappresentanza dei comuni all’interno dell’assemblea dell’Autorità idrica tramite un sistema di c.d. “grandi elettori”, prevedendo che i membri dell’organo assembleare siano scelti da conferenze territoriali di zona (CTZ) composte dai sindaci.

Alle zone, che corrispondono ai precedenti ambiti territoriali ottimali, è attribuita peraltro anche la facoltà di formulare proposte e indirizzi sulle principali delibere assembleari. E ciò in funzione dell’articolazione organizzativa dell’Autorità idrica per la quale si disciplina anche l’ordinamento (**art.10 e 11**).

L’autorità idrica ha infatti competenza su tutto il territorio regionale; per garantire il rapporto con le realtà locali, viene concepita un’organizzazione dell’ente articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti delle CTZ.

Ogni Zona partecipa all’assemblea dell’Autorità **proporzionalmente al numero degli abitanti della medesima Zona rispetto agli abitanti complessivi dell’ambito regionale**¹⁰ (**art. 11 comma 3**).

¹⁰ CS (15 membri) – RC (10 membri) – CZ (7 membri) – VV (4 membri) – KR (4 membri)

Come vengono individuati i Comuni che partecipano all'assemblea:

E' espressamente previsto (**art. 18**) che deve essere garantita la partecipazione, ferma restando la partecipazione obbligatoria dei Comuni Capoluogo, di :

- uno o più Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.;
- uno o più Comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15.000 abitanti;
- uno o più Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti tenendo conto delle Unioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 e ss.mm.ii.;
- un Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti

All'assemblea partecipa l'assessore regionale competente per materia o un suo delegato.

Il Capo II attiene agli organi dell'Autorità idrica - Assemblea, Direttore Generale e Revisore unico dei conti – (**artt. da 12 a 17**) ed alle funzioni delle CTZ (**artt. 18 e 19**).

Il direttore generale è l'organo di amministrazione attiva dell'autorità, ne ha la rappresentanza legale, dispone sulla sua organizzazione interna e funzionamento e ad esso sono attribuite, non solo le funzioni di natura gestionale relative all'organizzazione e controllo sui servizi, ma anche le altre funzioni che le leggi regionali e la normativa nazionale hanno in passato assegnato ai cessati ATO e che, per effetto della presente legge, sono esercitate dalla nuova autorità;

Il Capo III detta disposizioni transitorie e sostitutive per la costituzione (entro il 30 giugno 2013) degli organi dell'autorità idrica (**art. 20**).

Il Capo IV disciplina, a regime un unico gestore per l'ambito territoriale ottimale regolamentando un periodo transitorio secondo quanto riportato al paragrafo 1.2. della presente relazione (**art. 21**) .

L'autorità idrica, rifacendosi al concetto di unitarietà della gestione, può provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità anche per segmento di servizio (**art 22**).

Il Capo V fa riferimento alle attività di vigilanza e controllo sostanzialmente (**artt. da 23 a 29**) . Sempre al fine di assicurare l'attiva partecipazione di tutti i comuni calabresi alla programmazione ed organizzazione del servizio idrico integrato, è attribuita ad un numero qualificato di comuni la possibilità di richiedere il riesame dei principali atti dell'autorità idrica.

Il Capo VI attiene alle disposizioni transitorie per assicurare la funzionalità del sistema nelle more della costituzione degli organi della nuova autorità individuando i soggetti che dovranno provvedere agli adempimenti a ciò necessari, nonché all'esercizio delle funzioni delle stesse autorità.

In sostanza, oltre alla riattribuzione delle funzioni già esercitate dagli Enti d'Ambito si è voluto procedere al riordino della disciplina del servizio idrico integrato, al fine di garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia di tali servizi, anche a tutela dell'utenza, introducendo norme volte a garantire la terzietà del controllo.

In merito, il Titolo III individua, per la Regione, gli organismi di cui dotarsi necessari all'esercizio delle funzioni che la presente legge le riserva, attraverso l'istituzione presso la Giunta regionale della Consulta regionale e l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato con il compito di acquisire ed elaborare le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi.

A tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, è istituito il **Garante dei Servizi locali la cui struttura è definito dal** Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Inoltre possono essere istituite presso ciascuna Conferenza territoriale di Zona, comitati locali per la qualità del servizio.

AC

TITOLO 1
GOVERNO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

CAPO 1

Principi generali e competenze - Organizzazione delle strutture regionali – disciplina generale dei servizi – strumenti e monitoraggio

Art. 1

Finalità

1. Secondo i principi generali di tutela ed uso delle risorse idriche di cui all'art. 144 del D.Lgv. n. 152/2006, con la presente legge si intende disciplinare:
 - **il governo delle acque**, come risorsa primaria, in ordine:
 - a. alla programmazione unitaria per i vari usi;
 - b. alla gestione delle medesime per i vari usi, con particolare riguardo alle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo;
 - c. alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato;
 - d. alla nuova allocazione delle funzioni già attribuite ai soppressi Enti d'Ambito di cui all'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente);
 - **le funzioni fondamentali**, in detto contesto, di Regione, Comuni e Province, Consorzi di bonifica e Consorzi di sviluppo industriale.
2. Per gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede alla modifica all'ordinamento generale delle proprie strutture organizzative.

Art. 2

Competenze dei soggetti istituzionali

1. Alla Regione, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, spetta:
 - la programmazione unitaria della tutela e degli usi delle acque;
 - il governo della gestione delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo;
 - la politica generale di governo della gestione per i vari usi;
 - la regolazione del Servizio Idrico Integrato (che rappresenta il servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fognatura e depurazione) nell'ambito territoriale ottimale;
2. In detti ambiti, in armonia con le disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgv. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) nonché delle Leggi Regionali n. 34/1996 e n. 35/1996, n. 10/1997 e ss.mm.ii, 34/2002, 34/2010 e 47/2011, la Regione esercita le funzioni e i compiti seguenti:
 - a) **coordinamento**, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite ai soggetti pubblici (enti locali, enti territoriali, ecc.) ed ai soggetti privati nelle materie di cui al comma precedente e nel contesto delle presenti disposizioni;

- b) **programmazione unitaria** della razionale utilizzazione delle risorse idriche attraverso la redazione di idoneo strumento che tenga conto delle misure adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.Lg. n. 152/2006, nonché delle norme sul risparmio idrico in agricoltura o volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, rispettivamente previste al comma 2 dell'art. 98 ed al comma 2 dell'art. 99 del medesimo D.Lgv.
 - c) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;
 - d) adozione di norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgv. n., 152/2006, a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, nonché di programmi per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale;
 - e) adozione di norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 147;
 - f) **organizzazione del servizio di gestione** delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo;
 - g) **disciplina dei servizi** per i vari usi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti;
 - h) **regolazione del Servizio Idrico Integrato** da riorganizzato secondo quanto stabilito al successivo Titolo II ;
3. Con particolare riferimento ai precedenti punti f) e g) la Regione:
- detta procedure e modalità per l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici :
 - a) relativi alle opere idriche di captazione, accumulo ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi del D.Lgv. n. 96/93 e dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, ai Consorzi di Bonifica ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale ai sensi del medesimo D.Lgv. n. 96/93, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez da revisionare ed aggiornare per quanto dovuto;
 - b) di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per gli usi civile, irriguo ed industriale, di fognatura e di depurazione delle stesse, attualmente gestite direttamente o date in concessione dagli enti locali o da altri enti od organismi pubblici;
 - provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali ove organizzare i servizi;
 - regola i rapporti tra ente preposto al governo della gestione (Regione, Autorità d'Ambito, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali) e soggetti gestori dei servizi idrici per i vari usi.
 - disciplina i servizi definendone gli strumenti atti a garantire l'erogazione dei medesimi a soddisfacimento dei bisogni dell'utente;
4. I Comuni attraverso l'Autorità idrica di cui al successivo **art. 8**, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della presente legge.
5. Resta inteso che è obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito di tutti gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale mentre è facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni indicati al comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'aggiunta che non siano però anche costieri.
6. I Consorzi di bonifica ed irrigazione per le competenze di cui all'art. 166 del D.Lgv. n. 152/2006 svolgono le funzioni di organizzazione dei servizi idrici ad uso irriguo e di bonifica di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione dei canoni all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo.

Capo II

Organizzazione dei servizi per i vari usi

Art. 3

Principi generali per l'organizzazione dei servizi per i vari usi

1. I servizi idrici ad uso civile sono organizzati sulla base del modello sancito dalla L.R. n. 10/97 e secondo quanto stabilito al capo I del successivo Titolo II.
2. Alla Sorical S.p.a., già costituita a norma dell'art. 40 della richiamata L.R. n. 10/97 e trasformata in società di interesse pubblico come dal successivo art.8, spetta lo svolgimento del servizio della fornitura idropotabile "all'ingrosso" alle utenze già servite dal complesso degli acquedotti regionali fino al 31 ottobre 2004, eventualmente integrate da nuove utenze che, in forza di specifici accordi e/o di estensioni dell'attuale complesso di opere idriche gestite, potranno essere servite.
3. Detto servizio sarà garantito a mezzo delle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione trasferite dalla ex Casmez alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183 e da questa gestite fino al 31 ottobre 2004, delle ulteriori opere idriche ad uso esclusivo idropotabile trasferite dal Ministero competente successivamente alla cessazione della ex Casmez, nonché delle ulteriori opere idriche ad esclusivo uso idropotabile già programmate alla data della sottoscrizione della Convenzione.
4. Per una razionalizzare ed ottimizzare l'uso della risorsa idrica a finalità, censita e verificata dalla redigenda variante al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, e per una gestione unitaria della stessa, alla Sorical S.p.a. potranno essere trasferite anche le opere di captazione ed adduzione sulla cui gestione risultano essere titolari i Comuni, le Comunità Montane ovvero altri Enti. A tal fine le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio di alimentazione esercitato dai predetti soggetti, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali saranno consegnati alla Sorical S.p.a. secondo modalità da stabilirsi con regolamento a cura della Giunta Regionale.
5. La gestione dei serbatoi a servizio delle reti idriche cittadine, compresi quelli regionali, compete al gestore unico di cui al comma 1 del successivo art. 21. Le suddette infrastrutture saranno trasferite al medesimo soggetto secondo modalità da stabilirsi con regolamento a cura della Giunta Regionale.
6. Per la organizzazione dei servizi idrici ad uso irriguo e di bonifica la Regione delimita i seguenti _____ ambiti coincidenti con i territori sottesi ai Consorzi di bonifica ed irrigazione.
7. La Giunta regionale con propria deliberazione, da sottoporre a parere consultivo della Commissione consiliare competente, provvede ad emanare specifiche direttive per le organizzazioni dei servizi idrici di cui al precedente comma 6.
8. E' demandata altresì alla Giunta regionale l'emanazione di specifiche direttive per la regolazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed il nuovo soggetto gestore.
9. Resta inteso che gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione ad uso civile gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della L.R. n. 38 del 24.12.2001 e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato.

Art. 4

Principi generali di disciplina dei servizi

1. L'erogazione del servizio comprende in genere tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.
2. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) in maniera diffusa sul territorio;
 - b) con regolarità e continuità della prestazione;
 - c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
 - d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
 - e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
 - f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
 - g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
 - h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui al successivo art. 5, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

Art. 5

Strumenti : Contratto di servizio e Carta dei servizi

1. I rapporti fra enti deputati a governare / controllare le attività gestionali ed i gestori dei servizi idrici sono regolati da convenzioni predisposte dai medesimi enti sulla base di Convenzioni tipo, e relativi disciplinari, adottati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione Consiliare competente.
2. Le Convenzioni tipo e relativi disciplinari devono espressamente prevedere:
 - a) il livello e la qualità delle prestazioni richieste;
 - b) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
 - c) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - d) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
 - e) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
 - f) l'approvazione della **carta dei servizi** predisposta dal soggetto gestore secondo quanto riportato al successivo comma 4;
 - g) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
 - h) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;

3. Per il Contratto di servizio afferente al Servizio Idrico Integrato, la Convenzione tipo viene adottata tenendo conto di quanto riportato al comma precedente e dei contenuti dell'art. 151 del D.Lgv. n. 152/2006. In detto ambito le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. I soggetti gestori adottano una carta dei servizi, predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:
 - a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
 - b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
 - c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
 - d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
 - e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
 - f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
 - g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
 - h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.
5. I soggetti gestori trasmettono la carta dei servizi all'Osservatorio di cui al successivo art. 34 e provvedono alla distribuzione capillare della stessa agli utenti. .
6. I soggetti gestori inviano altresì semestralmente all'Osservatorio i dati e le informazioni richieste dal medesimo.

Art. 6

Attività di monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:
 - a) la verifica periodica a campione;
 - b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
 - c) il controllo di qualità sui servizi prestati;
 - d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso.
2. La Giunta regionale, tramite l'Osservatorio di cui al successivo art. 34, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.

Art. 7

*Organizzazione della gestione della risorsa primaria - Società regionale di interesse pubblico -
Definizione dei rapporti tra Regione e Società e tra Società e soggetti pubblici e privati nella
qualità di soggetti di governo della gestione e/o soggetti gestori.*

1. Per l'**organizzazione del servizio di gestione** delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo, da svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, del principio del superamento della frammentazione delle gestioni, perseguendo l'unicità della gestione anche per garantire l'equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi, la Giunta regionale è autorizzata a trasformare la Sorical S.p.A. già costituita a norma dell'art. 40 della richiamata L.R. n. 10/97, in una società interamente pubblica.
2. Sono oggetto della gestione di che trattasi tutti gli invasi, le opere di ritenuta (dighe) e le opere accessorie fino alle prese per i vari usi a valle già realizzati, trasferiti alla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 96/93 e dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, ai Consorzi di Bonifica ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 96/93, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez da revisionare ed aggiornare per quanto dovuto.
3. Alla Sorical S.p.A. sono altresì assegnati i compiti di cui all'art. 3 commi 2, 3 e 4, nonché quanto previsto al comma 4 del successivo art. 21.
4. La società di cui al primo comma, che ha la responsabilità della produzione e vendita (o cessione) dell'acqua all'ingrosso per i vari usi ai soggetti competenti, opera nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria relativa all'in-house e settori speciali per la realizzazione e l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture. Per la gestione operativa può altresì costituire una società mista pubblico-privata con socio scelto nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria.
5. Alla società, oltre alla regione che ne mantiene la maggioranza, possono partecipare i soggetti pubblici che hanno funzioni di governo delle gestioni per i vari usi.
6. Alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono demandate le modalità di costituzione della società nonché l'approvazione dello Statuto e di apposito disciplinare contenente la individuazione delle opere da gestire e la regolamentazione dei rapporti, compresi i corrispettivi per la gestione, tra Regione e Società, **e tra Società e soggetti pubblici e privati nella qualità di soggetti di governo della gestione e/o soggetti gestori.**

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO I

Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 8

Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato – Autorità Idrica Calabrese

1. Ai fini dell'organizzazione e del controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
2. E' istituita, pertanto, l'autorità idrica calabrese, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui al precedente comma 1, di seguito denominata **autorità idrica**.
3. L'autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.
4. L'autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 30;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate dall'autorità idrica con mezzi propri.

Art. 9

Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale

1. A decorrere dal **1 gennaio 2013**, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dagli Enti d'Ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite, per l'intero ambito territoriale ottimale di cui al **comma 1 dell'art. 1** della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità idrica istituita ai sensi del comma 2 del precedente **art.8**.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui al D.L. 6.12. 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 per le competenze alla stessa assegnate in materia di acqua.

Art. 10

Ordinamento dell'autorità idrica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. L'autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L'autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità idrica, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base a quanto stabilito nello Statuto dell'Autorità idrica.

Art. 11

Articolazione organizzativa dell'autorità idrica – Conferenze territoriali di zona (CTZ)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento a specifiche Zone che, in prima istanza, vengono individuate coincidenti, estensionalmente, con gli ambiti territoriali delimitati dalla L.R. n. 10/97.
2. In ciascuna di dette Zone opera una Conferenza Territoriale di Zona (CTZ) che è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nella medesima Zona. A detta CTZ, per la partecipazione alla quale non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, spetta la nomina dei componenti dell'assemblea dell'Autorità idrica.
3. Ogni Zona partecipa all'assemblea proporzionalmente al numero degli abitanti della medesima Zona rispetto agli abitanti complessivi dell'ambito regionale¹.
4. Deve essere garantita la presenza dei Comuni per come riportato al successivo **art. 18**.
5. La Giunta Regionale, previa intesa con l'Autorità Idrica e sentiti i Comuni interessati può anche accorpate più Zone di cui al precedente comma 1.

CAPO II

Organi dell'Autorità Idrica – Conferenze territoriali di Zona (CTZ)

Art. 12

Organi dell'autorità idrica

1. Gli organi dell'autorità idrica sono:
 - a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

Art. 13

Assemblea

1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei quaranta (40) comuni individuati secondo quanto riportato al successivo **art. 18**.
2. L'assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le Conferenze territoriali di Zona (CTZ) cui al precedente **art. 11** abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.
3. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ed a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle CTZ.
5. Lo Statuto dell'autorità, da approvarsi da parte dell'Assemblea nella prima seduta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regola il funzionamento dell'autorità e della stessa assemblea.

¹ CS (15 membri) – RC (10 membri) – CZ (7 membri) – VV (4 membri) – KR (4 membri)

6. Alle sedute dell'assemblea partecipa, con sole funzioni consultive, l'assessore regionale competente o un suo delegato. Possono essere altresì invitati a partecipare, senza funzione alcuna, i Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali.
7. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

Art. 14

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo politico/amministrativo dell'autorità idrica. In particolare provvede:
 - a) all'approvazione dello statuto che può prevedere, anche, una sorta di giunta o consiglio direttivo;
 - b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui al successivo articolo 23, sulla base delle proposte formulate dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 11;
 - c) all'approvazione del piano operativo pluriennale di cui all'articolo 23, comma 2 ;
 - d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
 - e) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale;
 - f) alla revisione tariffaria ed all'articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo;
 - g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
 - h) alla scelta della forma di gestione;
 - i) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
 - j) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - k) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna Conferenza di Zona può proporre ai sensi del successivo art. 18, e alla quantificazione delle stesse;
 - l) alla regolamentazione dei rapporti con la società fornitrice dell'acqua all'ingrosso di cui al successivo art. 21;
 - m) alla nomina del direttore generale, del revisore unico dei conti, nonché dei membri della Giunta o Consiglio direttivo qualora previsto dallo Statuto;
 - n) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
 - o) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
 - p) all'approvazione della relazione annuale di cui al successivo art. 26.

Art. 15

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è

subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dalle leggi nazionali e regionali di riferimento.
5. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

Art. 16

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
 - a) all'affidamento del servizio;
 - b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
 - c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs.152/2006;
 - d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
 - e) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 26;
 - i) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
 - a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità idrica;
 - b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
 - c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 17

Revisore unico dei conti

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il revisore resta in carica 3 anni e può essere riconfermato per una sola volta.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 18


Funzioni delle Conferenze territoriali di Zona (CTZ)

1. I sindaci di ciascuna Conferenza territoriale di Zona, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
 - a) individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 3, i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica;
 - b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea ai sensi dell'articolo __, comma 1, lettera k), l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito da proporre all'assemblea;
 - c) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
2. Riguardo alla precedente lettera a) deve essere garantita la partecipazione all'assemblea, ferma restando la partecipazione obbligatoria dei Comuni Capoluogo, di :
 - uno o più Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.;
 - uno o più Comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15.000 abitanti;
 - uno o più Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti tenendo conto delle Unioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 e ss.mm.ii.;
 - un Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti
3. L'assemblea può non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente dandone espressa e documentata motivazione. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.
4. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell'assemblea.

Art. 19

Funzionamento delle Conferenze territoriali di Zona

1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nella Zona di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo (o con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nella Zona di riferimento) della Zona di riferimento, che provvede alla sua convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.



CAPO III

Disposizioni transitorie e sostitutive per la costituzione degli organi dell'autorità idrica

Art. 20

Disposizioni transitorie e sostitutive per la costituzione degli organi dell'autorità idrica

1. Gli organi dell'autorità idrica sono costituiti entro il **30 giugno 2013**.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte dal Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. o suo delegato che opera con riferimento al territorio dei soppressi Enti d'Ambito avvalendosi del supporto tecnico del personale del medesimo Ente d'Ambito regolarmente in carica alla data del 31 dicembre 2011.
3. Il bilancio preventivo dell'autorità idrica relativo all'anno 2013, è approvato entro il 30 aprile 2013, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell'autorità stessa.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:
 - a) a convocare le conferenze territoriali di zona per l'individuazione dei comuni che compongono l'assemblea dell'autorità idrica, entro il **15 maggio 2013** ;
 - b) a convocare l'assemblea dell'autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;
5. il dirigente regionale di cui al comma 2, provvede alla formale costituzione giuridica dell'autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.
6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).

CAPO IV

Gestore del servizio idrico integrato : a regime e nel transitorio

Art. 21

Gestore del servizio idrico integrato : a regime e nel transitorio

1. A regime, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore nelle forme prescelte in conformità alle disposizioni legislative vigenti, dall'Autorità Idrica.
2. Al fine di procedere all'analisi ed all'identificazione puntuale ex ante dei rischi gestionali - in primo luogo di quelli finanziari - e, quindi, dei connessi costi del sistema viene individuato un periodo transitorio nel quale avviare sul campo, oltre alla gestione operativa, per determinare i costi operativi effettivi, una idonea attività di conoscenza centrata in particolare sugli aspetti relativi alla consistenza economico/amministrativa.
3. Le attività di cui al punto precedente, specie con riferimento alla consistenza economico/amministrativa, sono da attivarsi con criteri omogenei sulla base territoriale regionale e devono consentire la costruzione di un bilancio idrico affidabile e, pertanto, comprenderanno, in uno con il censimento delle utenze, uno specifico piano operativo di gestione, amministrativa e tecnica, dei ruoli dell'acqua compresa la bollettazione e la riscossione.
4. Per le attività di cui al precedente comma può essere coinvolta la Sorical S.p.a .
5. Il periodo transitorio ha una estensione temporale massima di cinque anni a decorrere dal

provvedimento dell'Autorità idrica che sancisce la scelta della forma di gestione.

6. Al fine di cui ai commi 2 e 3 si terrà conto di quanto prodotto, in merito, dai cessati Enti d'Ambito.
7. L'assemblea è competente sugli atti da produrre a livello centrale per la corretta gestione del transitorio.
8. Negli atti per l'affidamento del servizio al gestore unico, l'autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso agli eventuali gestori provvisori di specifico segmento, degli investimenti non ancora ammortizzati.
9. I rapporti tra l'autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'Autorità per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011.

Art. 22

Salvaguardia degli organismi esistenti

1. L'autorità idrica, rifacendosi al concetto di unitarietà della gestione, può provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità anche per segmento di servizio.
2. Nel caso di cui al comma precedente, alla individuazione dei soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico e relativo disciplinare.
3. Compete al soggetto gestore del servizio idrico integrato il coordinamento dei servizi.
4. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è condizionata ad una verifica, condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi dei costi di gestione.

CAPO V

Disposizioni comuni

Art. 23

Piano di ambito

1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni dell'Autorità Nazionale e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.
2. Il piano di ambito è attuato attraverso il piano operativo pluriennale, che specifica gli obiettivi intermedi relativi al periodo di riferimento, individuando gli interventi da realizzare in tale periodo ed il relativo cronoprogramma.
3. L'autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006, a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca,

riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.

4. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopraccitato d.p.c.m. 4 marzo 1996.

Art. 24

Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L'autorità idrica vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Secondo quanto previsto all'articolo 152 del d.lgs. 152/2006, nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.
3. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 25

Controllo dei comuni

1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.
2. L'assemblea si pronuncia entro trenta giorni.
3. I comuni possono formulare osservazioni all'autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui al successivo articolo.

Art. 26

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione, delle province e dei comuni.
2. La relazione illustra:
 - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
 - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
 - d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
 - e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni;

Art. 27

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

1. I progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), sono approvati dall'autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.
2. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
3. L'autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l'autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 28

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 34, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

Art. 29

Poteri sostitutivi da parte della Regione

1. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006 nonché dagli ulteriori articoli riferiti allo specifico settore.

CAPO VI

Disposizioni transitorie

Art. 30

Fine della liquidazione e subentro dell'autorità idrica

1. Entro il **31.12.2012**, i commissari liquidatori di cui all'art. 47 della L.R. n. 34/2010 e ss.mm.ii. effettuano ed inviano, all'autorità idrica la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del **30 giugno 2012**, recante:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - c) il bilancio finale;
 - d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

Art. 31

Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dal termine previsto al **comma 2** del precedente **art. 20** il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici degli Enti d'Ambito di cui alla L.R. 10/97, abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell'autorità idrica.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.

3. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dagli Enti d'Ambito, in essere alla data di cui al comma 1, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l'autorità idrica.

Art. 32

Potere sostitutivo.

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta nei modi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33

Consulta regionale per il governo ottimale delle risorse idriche

1. E' costituita, presso la Giunta Regionale, la Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche e per la qualità del servizio idrico – di seguito Consulta - che costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge e, in generale, della politica regionale delle acque.

2. La Consulta, avvalendosi dei dati dell'Osservatorio di cui al successivo art. 34 esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relativamente alla organizzazione dei servizi e, con particolare riferimento al servizio idrico integrato segnala, all'Autorità idrica eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, formula pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'**art.14**, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i)

3. La Consulta è composta da:

- l'Assessore regionale competente per materia (lavori pubblici) o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
- quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
- il Presidente, o suo delegato, di ciascuna delle province calabresi;
- i dirigenti dei Dipartimenti Agricoltura, Ambiente ed Attività produttive nonché il Segretario dell'ABR;
- il Direttore Generale della Società di cui all'art. 7;

- il Direttore Generale dell'Autorità idrica;
 - tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - un membro designato dal forum regionale dei movimenti per l'acqua a seguito della formale costituzione in associazione.
4. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per materia;
 5. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia (LL.PP.). Con lo stesso decreto viene individuato anche il Segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di Segreteria.
 6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.

Art.34

Osservatorio regionale risorse e servizi

1. Al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto dalle attuali disposizioni in merito al sistema informativo e di monitoraggio (ex art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché per assicurare alle istituzioni interessate, ai soggetti gestori dei vari usi delle risorse, nonché alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e sul loro funzionamento, è istituito, nell'ambito della struttura di cui al precedente art. 2, l'Osservatorio regionale risorse e servizi di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia.
3. Le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio, nonché le spese di funzionamento, sono definite con apposito atto della Giunta Regionale.
4. Attraverso detto organismo la Giunta regionale esercita le funzioni di controllo riguardo :
 - a) alla verifica dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;
 - b) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dai soggetti titolari con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio;
 - c) alle attività di gestione dei servizi idrici fissando all'uopo standard di riferimento;
5. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti le programmazioni segmentali nonché i servizi idrici.
6. Con particolare riguardo al Servizio Idrico Integrato di cui al modello regionale, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi di fornitura d'acqua all'ingrosso in capo alla Sorical S.p.a. nonché i servizi di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione, svolti dal soggetto gestore nell'ATO regionale.
7. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:
 - a) al censimento dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

- b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei servizi;
 - c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
 - d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;
 - e) alle tariffe applicate;
 - f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
8. L'osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, alle province, all'autorità idrica, nonché alla Consulta.
9. L'autorità idrica ma, in generale, tutti i soggetti deputati al governo della gestione nonché i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di che trattasi
10. Oltre a quanto previsto al comma 8, l'osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.
11. I Comuni, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, trasmettono all'Osservatorio le osservazioni e i reclami degli utenti.
12. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi di consulenze specifiche e stipulare convenzioni con Enti pubblici di ricerca e con società specializzate.
13. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
- a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
 - c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
 - d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;
 - e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
 - f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
 - g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.

Art. 35

Organo di garanzia

1. A tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, è istituito il **Garante dei Servizi locali**.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

3. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al precedente art. 34, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
4. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.
5. Il Garante dei servizi può istituire, presso ciascuna Conferenza territoriale di Zona, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del medesimo Garante, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.

TITOLO IV NORME FINALI

CAPO I

Disposizioni finali

Art. 36

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10 "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato" ad eccezione:
 - a) del TITOLO V "Norme varie, transitorie e finali", CAPO I
 - b) del TITOLO II Disciplina degli scarichi, CAPO I, CAPO II, CAPO III, CAPO IV e CAPO V

CAPO II

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

Art. 37

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui **all'articolo 34**, sono stimati in euro _____,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui _____.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 38

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

